

16 maggio 2019    Categorie: **Accertamento e riscossione > Pace Fiscale**

## **Definizione liti pendenti. L'inadempienza nella rottamazione-bis esclude la pace fiscale**

*Autore: **Andrea Amantea***

**Domanda** - Un contribuente ha presentato istanza di rottamazione-bis per un accertamento esecutivo oggetto di controversia in 2° grado di giudizio; essendoci dubbi circa il possibile esito della stessa controversia, si sta valutando la possibilità di presentare istanza di definizione delle liti pendenti. Si precisa che, in merito ai carichi oggetto di rottamazione-bis, il contribuente ha omesso i versamenti alla data del 7 dicembre ma ha intenzione di provvedere entro i più ampi termini ammessi dal decreto semplificazioni. L'omesso versamento delle somme dovute alla data del 7 dicembre preclude l'accesso alla definizione delle liti pendenti?

**Risposta**- Innanzitutto individuiamo quali sono i carichi oggetto di rottamazione-bis art. 1 D.L. 148/2017 e quelli che, invece, rientrano nella possibile definizione delle liti pendenti, art. 6 D.L. 119/2018.

L'impugnazione di un accertamento esecutivo come nel caso specifico del quesito, determina una gradualità di riscossione da parte di Equitalia che è strettamente connessa al tipo di imposta/tributo da riscuotere; in via generale possiamo affermare, per quanto riguarda imposte dirette, Ires e Irap, la riscossione in seguito all'impugnazione di un atto di accertamento può essere così riassunta:

- dopo la notifica dell'accertamento, trascorsi novanta giorni, saranno affidati ad Equitalia rispettivamente gli importi pari ad 1/3 della maggiore imposta e degli interessi, nessun importo invece in riferimento alle sanzioni;
- dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale, rispettivamente: per i due terzi o per l'ammontare risultante dalla decisione (e comunque non oltre i due terzi), stesso trattamento è riservato alle sanzioni;
- dopo la decisione della Commissione tributaria regionale, per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale (D.Lgs. 546/92).

A seconda, dunque, della fase in cui si trova il processo e quindi dell'entità della riscossione affidata all'ex Equitalia, il ricorso alla definizione agevolata potrebbe comportare o meno l'estinzione dello stesso.

Nel caso specifico del quesito, la rottamazione-bis riguarda 1/3 delle somme oggetto di accertamento esecutivo a titolo di imposte e interessi: il contribuente, dunque, beneficia del venir meno dei soli eventuali interessi di mora.

Fatta tale doverosa premessa, in virtù delle previsioni di cui all'art. 6 del D.L. 119/2018, le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti alla data del 24 ottobre 2018, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Tralasciando in tale sede le modalità di individuazione delle somme da versare ai fini del perfezionamento della pace fiscale, in funzione dei vari gradi di giudizio e della parte soccombente, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n° 6/2019, ha affrontato il caso da lei riportato nel quesito.

Il decreto fiscale, D.L. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, intervenendo altresì sulle rottamazioni ex D.L. 148/2017 (rottamazione-bis), ha differito al 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Successivamente, in seguito all'intervento del decreto semplificazioni (D.L. 135/2018 e ss.mm.ii.) in merito alla proroga dei pagamenti al 7 dicembre, è consentito a coloro che non abbiano versato alla data del 7 dicembre le somme dovute per la "rottamazione" dei carichi, di definire le restanti somme mediante pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero in dieci rate trimestrali di pari importo.

Detto ciò, però, l'Agenzia delle entrate ha precisato che tale riapertura dei termini di pagamento ha effetto ai soli fini della definizione dei carichi nell'ambito della rottamazione e non anche per la definizione delle liti.

In sintesi, il perfezionamento della definizione agevolata della controversia è sempre subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute per effetto dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b) del D.L. 148/2017 in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dall'articolo 3, comma 21, del DL n. 119 del 2018.

Nel suo caso, non sarà possibile presentare istanza di definizione delle liti pendenti.

Dubbi sull' argomento?

Inviaci il tuo quesito



© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)